



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5743 - Data adozione: 19/03/2024

Oggetto: R.D. 1775/1933. Autorizzazione idraulica allo smassamento di sedimenti fluviali funzionale all'esercizio della derivazione di acque pubbliche superficiali (Fiume Sieve) per uso idroelettrico concessa con A.D. n. 5072 del 18/12/2015 della Città Metropolitana di Firenze (rif. codice SiDIT 411515/2020 - codice locale FI-687/AS).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/03/2024

Numero interno di proposta: 2024AD006456

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 novembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici” e ss.mm.ii;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 aprile 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 60/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni” e ss.mm.ii.
- D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua modifiche al D.P.G.R.51/R/2015” e ss.mm.ii.;

VISTA la Del.G.R. n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano - art. 24 bis l.r. 80/2015- art.22, comma 2, lettera b) l.r.79/2012. Sostituzione della Del.G.R. 293/2015”;

PREMESSO che con A.D. n. 5072 del 18.12.15 la Città Metropolitana di Firenze aveva rilasciato alla ditta Re Partner s.r.l. (C.F. 01971820467), oggi con sede legale in Firenze, una concessione di piccola derivazione di acque pubbliche dal fiume Sieve, loc. San Francesco nel comune di Pelago, in misura non superiore alla portata massima di 15.000 litri al secondo, senza limitazioni temporali al prelievo, tale da generare, con il salto utile nominale di 3,00 m, la potenza idraulica nominale di 176,26 kW in ragione di una portata nominale stimata in 5.993 litri al secondo, per uso produzione elettrica;

ATTESO che con D.D. n. 19633 del 13.09.23 Regione Toscana, subentrata medio tempore nelle competenze amministrative in materia di acque pubbliche per effetto della L.R. 22/2015, ha preso atto della regolare esecuzione e ultimazione dei lavori e pertanto Re Partner s.r.l. risulta pienamente legittimata a esercitare la derivazione concessa;

VISTA l'istanza pervenuta in data 05.03.24 al prot. 152126, con cui Re Partner s.r.l. per il tramite del tecnico incaricato Ing. Tiziano Staiano ha chiesto autorizzazione ex art. 217 del R.D. 1775/1933 allo smassamento di sedimenti fluviali naturalmente accumulatisi nei pressi dell'opera di restituzione dell'impianto idroelettrico, pregiudicandone il corretto esercizio;

VISTA la documentazione tecnica a firma del sopracitato professionista, allegata all'istanza;

ACCERTATO che il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non vi è aggravio del rischio per le persone;
- non è in contrasto con la disciplina del Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'esecuzione dell'intervento dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque e dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni alle cose;
2. le opere provvisorie e i mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed essere rimosse sia in previsione di stati d'allerta diramati dal Centro Funzionale Regionale sia al termine di ogni giornata lavorativa, ove non diversamente disposto dal presente atto;
3. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale dell'autorità idraulica e del consorzio di bonifica, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
4. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
5. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute al punto 3.3.2 delle "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano" approvate con Del. G.R. n. 1315/19; si ricorda in particolare che il tratto di fiume interessato dai lavori è classificato "zona di frega" ai sensi dell'art. 10 D.P.G.R. 6/R/2018 con conseguente divieto di sommovimento del fondo alveo dal 2 maggio al terzo sabato di giugno;
6. si ricorda che la movimentazione dei sedimenti è, ai sensi dell'art. 185 comma 3 del D.Lgs. 152/06, esclusa dalla disciplina della Parte Quarta di detto decreto se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE e ss.mm. e che resta a cura del soggetto autorizzato verificare la sussistenza del presupposto;
7. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessati dalle opere provvisorie, dalla cantierizzazione e dal passaggio dei mezzi, sgombrandoli da materiali di risulta;

PRESCRIZIONI GENERALI:

1. ogni variazione o ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali agli atti dovrà essere sottoposta ad assenso di quest'Ufficio prima della sua esecuzione;
2. i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data del presente atto pena la automatica perdita di efficacia dello stesso;
3. la presente autorizzazione ha validità di anni tre dalla data del presente atto salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
4. il soggetto autorizzato dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori

con un anticipo di almeno 5 giorni per programmare l'ordinaria attività di vigilanza;

5. è facoltà del soggetto autorizzato, nel corso del periodo di validità dell'autorizzazione, ripetere i lavori più volte in considerazione della ricorrenza del fenomeno deposizionale; in caso di esercizio di tale facoltà, in luogo della fine lavori dovrà esserne comunicata la sospensione, e la loro ripresa all'occorrenza, con il medesimo anticipo, e corrispondendo nuovamente gli obblighi ittiogenici nella misura dovuta;
6. il soggetto autorizzato dovrà trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere eseguite a quanto autorizzato;

PRECISATO che il soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dall'Autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza dell'art. 217 del R.D. 1775/1933 e delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTA non necessaria la costituzione di una garanzia finanziaria a copertura delle spese di ripristino dei luoghi in ragione della tipologia di intervento autorizzato con il presente atto;

PRESO ATTO che gli obblighi ittiogenici ai sensi della L.R. 7/05, corrisposti a Regione Toscana nella misura di € 150,32, sono stati determinati in conformità alle linee guida approvate con Del.G.R. n. 1636/19 e impiegando il prezzario di cui al D.D. n. 699 del 24/10/2020;

PRESO ATTO che la movimentazione dei sedimenti non comporta la loro definitiva estrazione dall'area demaniale idrica e pertanto non è soggetta a concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente documento informatico è stata assolta mediante marca contrassegno da € 16,00 avente identificativo 01210569087737 che il richiedente dichiara di custodire in originale;

PRECISATO che il responsabile del procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore, titolare della P.O. Procedure tecnico autorizzative in materia di acque del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 217 del R.D. 1775/1933 Re Partner s.r.l. (C.F. 01971820467), con sede legale in Firenze all'esecuzione dell'intervento di cui in premessa nelle pertinenze del fiume Sieve in comune di Pelago (FI) loc. San Francesco;
2. di disporre che la realizzazione delle opere/attività sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
3. di stabilire che la presente autorizzazione abbia validità di anni tre, fatta salva la possibilità di rinnovo su motivata richiesta;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi e non esime il destinatario dal munirsi degli ulteriori atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
5. di notificare il presente provvedimento al concessionario tramite posta elettronica certificata;
6. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE